



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

DIREZIONE REGIONALE VENETO
Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di
Produzione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO AD
USO RISCALDAMENTO E ACQUA SANITARIA PRESSO GLI IMMOBILI INPDAP UBICATI A
TRIESTE (LOTTO 1) E TREVISO (LOTTO 2)**

CIG LOTTO 1 3133934C23

CIG LOTTO 2 31339655BA

INDICE:

ARTICOLO 1- Oggetto dell'appalto

ARTICOLO 2- Prezzi

ARTICOLO 3- Modalità di espletamento della fornitura

ARTICOLO 4- Verifiche e controlli sullo svolgimento della fornitura

ARTICOLO 5- Modalità di pagamento

ARTICOLO 6- Stipulazione del contratto

ARTICOLO 7- Periodo di prova

ARTICOLO 8- Responsabilità dell'appaltatore – Assicurazione

ARTICOLO 9- Penali

ARTICOLO 10 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 11 – Cessione del contratto e subappalto

ARTICOLO 12 – Obblighi del Subappaltatore/Subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 13 – Sospensione arbitraria del servizio

ARTICOLO 14 - Recesso

ARTICOLO 15 – Cessione di azienda e modifica Ragione Sociale della Ditta

ARTICOLO 16 – Provvedimenti interdittivi a seguito di sospensione dell'attività imprenditoriale

ARTICOLO 17 – Scorrimento graduatoria di gara

ARTICOLO 18- Fallimento della Ditta Appaltatrice o morte del titolare

Articolo 19- Foro competente

ARTICOLO 20- Rinvio a norme di diritto vigente



ARTICOLO 1- Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di gasolio ad uso riscaldamento e acqua calda sanitaria presso gli immobili INPDAP siti in Trieste via Ghiberti 4 (Lotto 1) e in Treviso via Albona n. 3-9-11 (Lotto 2).

L'appalto avrà durata dal 15 Ottobre 2011 al 14 Ottobre 2012.

Il quantitativo oggetto della fornitura è pari ad un massimo complessivo presunto di Litri 155.000 suddivisi in due Lotti distinti:

- lotto 1- Trieste: litri 25.000;
- lotto 2 - Treviso: litri 130.000.

I quantitativi sopra riportati devono intendersi presunti, potendo l'Ente variare in aumento o in diminuzione la quantità di gasolio richiesto, in relazione all'effettivo fabbisogno.

La consistenza del presente appalto, inoltre, potrà subire riduzioni, senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa, nelle quattro ipotesi di seguito specificate:

1- a seguito della vendita degli immobili (Legge 410/2001);

2- in caso di costituzione di apposita amministrazione condominiale;

3- nell'ipotesi in cui fosse autorizzata l'eventuale decisione dei locatari di provvedere alla gestione diretta dei servizi al fabbricato;

4- ovvero nel caso di conversione a metano degli impianti o altra innovazione tecnologica.

La fornitura del gasolio è data a misura, sulla base delle richieste di fornitura e delle quantità necessarie che di volta in volta saranno indicate dal "terzo responsabile" conduttore delle centrali termiche presso gli immobili sopra descritti. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, tra le altre, quelle relative:

- alla consegna e allo scarico del combustibile per il quantitativo di volta in volta ordinato;
- al trasporto di ogni singola partita di fornitura presso gli immobili di volta in volta indicati negli ordinativi;
- a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nel presente Capitolato d'appalto e nel contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea. La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne l'INPDAP da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.

ARTICOLO 2- Prezzi

L'importo complessivo presunto dell'appalto, stimato sui quantitativi di cui all'art.1, è pari a complessivi Euro 185.000,00 Iva esclusa, così ripartito:

a) Lotto 1- Trieste: Euro 32.000,00 Iva esclusa;

b) Lotto 2 – Treviso: Euro 153.000,00 Iva esclusa.



Gli importi di cui sopra devono intendersi presunti e calcolati sulla base delle rilevazioni delle Camere di Commercio rispettivamente di Trieste e Treviso del 15 luglio 2011.

Si precisa che il prezzo per litro di carburante da riportare nelle fatture sarà quello determinato applicando lo sconto di aggiudicazione ai prezzi pubblicati rispettivamente dalle Camere di Commercio di Trieste e Treviso e **riferiti ai quindici giorni antecedenti alle singole forniture.**

L'offerta dovrà essere formulata secondo quanto indicato nel disciplinare di gara e relativi allegati che formano parte integrante del presente capitolato.

L'INPDAP si riserva la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto i quantitativi di carburante precedentemente indicati, fermo restando lo sconto applicato in sede di offerta per tutta la durata della fornitura.

ARTICOLO 3- Modalità di espletamento della fornitura

La fornitura del combustibile dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla relativa richiesta di fornitura, presso lo stabile indicato.

Nelle fasi di scarico sarà presente, oltre all'operatore addetto allo scarico, un dipendente dell'Istituto all'uopo incaricato, nonché il "terzo responsabile" conduttore delle centrali termiche, che attesterà per ricevuta la quantità erogata mediante apposizione della firma nel bollettino conta litri.

Il personale della Ditta aggiudicataria durante il lavoro dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta medesima, e mantenere un contegno irrepreensibile nei confronti dei locatari e del personale dell'INPDAP e suoi incaricati.

La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale specializzato.

ARTICOLO 4- Verifiche e controlli sullo svolgimento della fornitura

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione della fornitura e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo della fornitura dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali

ARTICOLO 5- Modalità di pagamento

Al fine di consentirne il pagamento le fatture relative alla fornitura di carburante dovranno:

- 1- riportare la data esatta in cui sono state effettuate le forniture;
- 2- indicare chiaramente il Lotto in cui è avvenuta la fornitura, la data di rilevazione Camera di Commercio ed il prezzo applicato;
- 3- essere corredate dall'attestazione di ricevuta della quantità erogata sottoscritta dal "terzo responsabile" e dal tagliando conta-litri erogati sottoscritto dal dipendente INPDAP all'uopo incaricato.

La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura mensile distinta per lotto da presentarsi in originale all'INPDAP- Direzione Regionale Veneto- Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Produzione- Santa Croce 929, Venezia C.A.P. 30135, corredata dei documenti prescritti per legge.

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio da parte dell'Istituto.

L'I.V.A. sarà calcolata dall'appaltatore in sede di fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all'INPDAP, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Per poter essere ammesse al pagamento, inoltre, le fatture dovranno recare il numero di impegno di spesa e la correlativa determinazione dirigenziale, così come previsto nel vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità INPDAP.

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata a:

- ✓ attestazione di regolare esecuzione dei servizi;
- ✓ verifica della regolarità contributiva dell'aggiudicatario,



ARTICOLO 6 - Stipulazione del contratto

Così come previsto dal Codice dei Contratti la Stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. La stipulazione del contratto ha luogo entro il termine di 60 giorni e comunque non prima di 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 11 del Codice, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta: il vincolo negoziale si perfezionerà con la stipula del Contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva abbia acquistato efficacia, nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 11.

La stipula del contratto rimarrà comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'Aggiudicatario, nonché all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Il contratto verrà sottoscritto dal Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Attività Gestionale e di Produzione e dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria o, comunque, da persona munita di apposti poteri.

Il contratto, qualora di importo pari o superiore ad Euro 20.000,00 Iva esclusa, dovrà essere registrato, così come dispone il comma 6 bis dell'art. 72 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità INPDAP, secondo la vigente normativa; la Ditta provvederà alla registrazione del contratto con l'onere di restituire una copia registrata del medesimo all'Ente appaltante.

Tutte le spese del contratto, (imposta di bollo, imposta di registro, diritti di segreteria) saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

L'Istituto si riserva la facoltà, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 7 – Periodo di prova

Per il primo mese l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'INPDAP una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'INPDAP potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8- Responsabilità dell'appaltatore - Assicurazione

La Ditta aggiudicataria della fornitura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e/o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/ o di terzi, in dipendenza di negligenze, omissioni o di altre inadempienze attinenti allo svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine, l'affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone comunque arrecati nello svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 9- Penali

In caso di ritardo nella fornitura oltre il termine previsto all'art. 3, si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

La penale sarà applicata con formale comunicazione. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame. A seguito di applicazione della penale, il pagamento della fattura contestata, rimarrà condizionato all'emissione di regolare nota di accredito per l'importo corrispondente. Nel caso in cui la Ditta non emetta nota di accredito, è facoltà dell'Istituto rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.



ARTICOLO 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 11 - Cessione del contratto e subappalto

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c.

Il subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che i concorrenti, all'atto dell'offerta, abbiano indicato di subappaltare talune attività oggetto del presente appalto, nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate;
- 2) che la ditta aggiudicataria provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'INPDAP- Direzione Regionale Veneto, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; in tal caso, la ditta aggiudicataria dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'INPDAP, la ditta aggiudicataria trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.;

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la ditta aggiudicataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'INPDAP sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, la ditta aggiudicataria deve praticare per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).

La ditta aggiudicataria corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La ditta aggiudicataria è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo sopra richiamato.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 12 - Obblighi del Subappaltatore/Subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Nel caso in cui la Ditta affidataria del servizio di pulizia si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo, ovvero di subappaltare talune attività nel limite del 30% dell'importo delle prestazioni affidate, il contratto di subappalto dovrà riportare le seguenti clausole:

“L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del



contratto sottoscritto con l'Inpdap, Direzione Regionale Veneto, identificato con il CIG, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Inpdap della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Inpdap."

ARTICOLO 13- Sospensione arbitraria del servizio

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, l'INPDAP, oltre all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone mensile corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Ditta Appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a tre giorni, l'INPDAP avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e conseguentemente di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate nel precedente articolo.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ARTICOLO 14 –Risoluzione e Recesso

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, l'INPDAP avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva in ogni caso l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPDAP ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il contratto è risolto di diritto senza alcun termine di preavviso ex art. 1456 c.c., salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- cessione dell'azienda;
- mancato rispetto di quanto previsto in tema di subappalto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione dell'attività, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- sospensione arbitraria del servizio;
- negligenza o frode.
- violazione del divieto di cessione del contratto e del credito;
- gravi inadempienze alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto.

Il contratto, inoltre, si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., , oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui l'Inpdap accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;



- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penali superiore al 10% dell'importo del contratto;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o telefax.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 15 - Cessione di azienda e modifica Ragione Sociale della Ditta

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione od incorporazione di società, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 16 - Provvedimenti interdittivi a seguito di sospensione dell'attività imprenditoriale

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui all'art. 14, comma 4 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

L'INPDAP si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione del servizio nei tempi prescritti.



ARTICOLO 17 – Scorrimento Graduatoria

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 18- Fallimento della Ditta Appaltatrice o morte del titolare

L'assuntrice si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ARTICOLO 19- Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 20- Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia al bando di gara e al disciplinare, al D.Lgs.vo n. 163/2006, nonché alle Leggi e Regolamenti in vigore.

